Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Lunedì, 14 aprile** — **Numero 87**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — **all'Estero cent. 35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata alle ore 14 di martedì 22 aprile 1913.

Ordine del giorno:

1. Interrogazioni.
2. Sorteggio degli uffici.

Discussione dei disegni di legge:

3. Conversione in leggi dei RR. decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1912, n. 1159, concernenti autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo. (1272).
4. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1225).
5. Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle e degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici o magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze. (1289).
6. Provvedimenti per la R. guardia di finanza. (1290).
7. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (122).
8. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1235).
9. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle Provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto. (252).
10. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (Approvato dal Senato). (160).
11. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari. (138).
12. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari. (121, 122, 140).
13. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale. (253).
14. Conversione in legge del R. decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda. (219).
15. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera. (428).
16. Pensione ed indennità agli operai della zecca. (472).
17. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali austro-ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35. (186).
18. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro. (347).
19. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi. (591).
20. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia. (483).
21. Disposizioni sul reato di diffamazione. (85).

22. Ordinamento del Consiglio coloniale. (755).
23. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicità di Pisa. (803).
24. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifizi ad uso di abitazione (450).
25. Aumento del numero dei consiglieri di Stato. (578).
26. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia. (449).
27. Indicazioni stradali (D'iniziativa del Senato). (741).
28. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).
29. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello. (827).
30. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia. (693).
31. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicità d'Eboli. (890).
32. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicità di detti Comuni. (789).
33. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).
34. Riunione delle tombole e lotterie nazionali. (927).
35. Giudizio contenzioso sui conti degli enti locali. (904).
36. Per la difesa del paesaggio. (496).
37. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali. (301).
38. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di San Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, San Paolo Civitate e Chieuti. (1030).
39. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervaro e nel comune di Casalvieri (1061).
40. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Mottola e Laterza. (1052).
41. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria. (1039).
42. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi. (Approvato dal Senato). (972).
43. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri. (1033).
44. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti. (650).
45. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici (64).
46. Tombola a favore delle Opere Pie di Sant'Angelo Lodigiano. (1 7).
47. Tombola telegrafica a favore dell'asilo di mendicità ed annesso ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico. (1068).
48. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale. (1104).
49. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia. (1106).
50. Tombola a beneficio dell'ospedale di Guglionesi. (1071).
51. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova. (1020).
52. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica. (688).
53. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura. (782).
54. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermiere disinfettori pubblici. (778).
55. Vendita del locale delle R. scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato. (754).
56. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Gaeta e di Fondi. (1160)
57. Conversione in tombola della lotteria autorizzata con la legge 11 giugno 1908, n. 272. (1180).
58. Lotteria a favore del ricovero di mendicità, e della Società delle case popolari di Livorno. (1173).
59. Tombola a favore del reparto tubercolosi dell'ospedale di Umbertide e degli ospedali di Pietralunga e Montone. (1187).
60. Provvedimenti a favore della marina libera. (655).
61. Linea di navigazione tra l'Italia e Calcutta. (658).
62. Linea di navigazione tra l'Italia e il Centro America. (659).
63. Linea di navigazione tra l'Italia e Londra. (661).
64. Linea di navigazione tra l'Italia e il Canadà. (662).
65. Disposizioni interpretative della legge 6 luglio 1911, n. 640 per il trattamento di pensione dei militari di truppa dei carabinieri reali (1242).
66. Annullamento del canone daziario consolidato governativo assegnato alle Isole Tremiti. (1244).
67. Riforma della legge sui piccoli fallimenti. (353).
68. Conversione in legge del R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa. (1273).
69. Conversione in legge del R. decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia. (1255).
70. Conversione in legge del R. decreto 17 novembre 1912, numero 1233, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria. (1277).
71. Affrancazione dalle tasse di pedaggio di tre ponti sull'Arno (1278).
72. Iscrizione nei Collegi dei ragionieri. (1162 e 1162-*bis*).
73. Conversione in legge del R decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il R. decreto 26 novembre 1911, n. 1216, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia. (1245).
74. Modificazioni alla legge sul R. comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici. (1309)
75. Convalidazione del R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare. (1243).
76. Provvedimenti per i militari del Corpo Reali Equipaggi. (1308).
77. Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri (1316).
78. Pro supplenti scuole medie ex incaricati. (418).
79. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-913, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913 (1297).
80. Modificazione all'articolo 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248. (1183).
81. Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della Sanità pubblica. (1266).
82. Sistemazione degli uffici della ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica. (1324).
83. Conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1912, nu-

mero 1239, che approva alcune modificazioni alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi (1327).

84. Concessione d'un assegno annuo alla vedova e alle orfane del viceammiraglio Augus to Aubry. (1329).

85. Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080 e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 6 luglio 1910, n. 801. — Conversione in legge del R. decreto 27 febbraio 1913, n. , contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. (1251 e 1330).

86. Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione, firmato a Roma addì 25 novembre 1912. (1269).

87. Provvedimenti per i servizi pubblici a trazione meccanica concessi all'industria privata. (1282).

88. Costituzione in comune di Villa Celiera, frazione di Civitella Casanova. (1310).

89. Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione. (Approvato dal Senato). (1238).

90. Riordinamento dei corpi militari della R. marina (1307).

91. Cessione in permuta al Comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia. (1315).

92. Istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. (269).

93. Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo. (1284).

94. Modificazioni alla legge per l'applicazione delle tasse sugli spiriti. (1291).

95. Conversione in legge del R. decreto 26 settembre 1912, n. 122?, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della R. marina destinati in Libia. (1328).

96. Disposizioni eccezionali per i titoli del Debito pubblico al portatore smarriti o distrutti nel disastro del 28 dicembre 1908. (363).

97. Autorizzazione al Governo di concedere la piccola naturalità. (1320).

98. Costituzione del comune di Rivarolo del Re e Uniti (1347).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

99. Modificazione all'art. 88 della legge elettorale politica. (357).

100. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati. (Doc. VII-*bis*).

101. Svolgimento di una mozione del deputato Cavagnari ed altri circa le espropriazioni per pubblica utilità.

Modificazione dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

Il presidente
G. MARCORA.

LEGGI E DECRETI

Il numero 272 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle borse di commercio

CAPO I.

Istituzione delle borse di commercio ed autorità che vi sono preposte.

Art. 1.

Le borse di commercio sono istituite con R. decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita.

Art. 2.

Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, delle Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.

I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.

Art. 3.

La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori.

Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente non più tardi del giorno successivo.

Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovraccennate.

Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non intervengano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di 10 giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.

Art. 4.

Una Deputazione, annualmente nominata per decreto Ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'art. 66; è sempre di sette membri nelle borse più importanti.

Uno dei membri della Deputazione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli Istituti di emissione d'accordo fra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica un terzo. I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti.

Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.

Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro dieci giorni dalla sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria

e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.

A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 5.

Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore.

Art. 6.

La Deputazione di Borsa denunzia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'art. 46.

La deputazione di borsa non deve fare la denunzia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento con tutti gli interessati.

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, può promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei mediatori.

Collo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

CAPO II.

Ingresso in borsa.

Art. 8.

Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

Non possono però entrare in borsa:

1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;

2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.

A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.

Art. 9.

La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:

1° coloro che esercitano in borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall'art. 21, per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell'art. 64;

2° i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;

3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le borse di commercio e le norme emanate dalle autorità che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'Istituto;

4° gli esclusi da qualsiasi altra borsa del Regno od anche straniera;

5° i mediatori inscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 54 o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle borse.

L'esclusione temporanea può essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali è dipesa.

L'albo degli esclusi, anche temporaneamente, dalle borse dovrà a cura del Sindacato di borsa essere comunicato a tutte le borse del Regno.

Art. 10.

Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle borse l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di borsa.

Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'articolo 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le borse del Regno.

CAPO III.

Ammissione dei valori alla quotazione; orario e contrattazioni alle grida.

Art. 11.

Nelle borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione:

1° i titoli del debito pubblico;

2° i titoli garantiti dallo Stato;

3° le cartelle di credito fondiario italiano;

4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento;

5° i titoli cambiari.

I titoli degli enti morali, le merci o le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.

Art. 12.

Le Camere di commercio, con deliberazione motivata da comunicarsi per l'approvazione non più tardi del giorno successivo al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alle quotazioni i titoli delle Società commerciali per azioni legalmente costituite con un capitale versato non inferiore a seicentomila lire, quando vi concorreranno le seguenti condizioni:

1° che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali delle Società;

2° che tanto la Deputazione quanto il Sindacato diano parere favorevole allo accoglimento della chiesta ammissione;

3° che abbiano nella città sede della Borsa un rappresentante incaricato del servizio dei titoli.

Non è necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di Società risultanti dalla fusione di più altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purchè il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova Società ed il capitale delle Società risultanti dalla fusione anzidetta non sia inferiore ad un milione effettivamente versato.

La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio.

Art. 13.

Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, è necessaria l'autorizzazione governativa.

I titoli di enti morali stranieri e di Società commerciali per azioni legalmente costituite in paese estero ed ivi ammessi alle quotazioni di borsa, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando, oltre che gli estremi indicati nel primo comma e ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, concorreranno i seguenti:

1° che siano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed in altri giornali tra i più diffusi, da designarsi dalla Camera di com-

mercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di Società commerciali per azioni: in entrambi i casi, è necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi;

2° che l'ente o la Società nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda nella sede della borsa e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.

Art. 14.

La Camera di commercio, su proposta della Deputazione di borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può, con deliberazione motivata, temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che, a' termini degli articoli 12 e 13, possono essere ammessi alla quotazione in borsa.

La Camera di commercio può di sua iniziativa, ma sentita la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori, prendere analoga deliberazione.

La deliberazione dovrà in ogni caso essere comunicata a cura del presidente e non più tardi del giorno successivo ai ministri della agricoltura, industria e commercio e del tesoro e non potrà essere eseguita se non in seguito all'approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.

La approvazione s'intenderà concessa, ove non intervenga un provvedimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sarà fatta ai ministri medesimi, a cura del presidente della Camera di commercio.

Le deliberazioni delle camere di commercio saranno provvisoriamente esecutorie quando siano prese col voto favorevole della Deputazione e del Sindacato di Borsa.

Art. 15.

Il compratore a termine è sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà non può valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di borsa.

Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 66.

Art. 16.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, può prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente art. 14 e può estendere ad altre borse quelli già adottati.

Art. 17.

Con decreto Reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione e della liquidazione.

Le negoziazioni alle grida dei titoli indicati negli articoli da 11 a 13, da farsi in appositi recinti delle borse, dovranno avere luogo in tutte le borse alla stessa ora, che verrà del pari fissata con decreto Reale.

In tali recinti, salvo il disposto degli articoli 26 e 64, avranno accesso soltanto gli agenti di cambio inscritti per offrire i titoli ed il prezzo ad alta voce.

CAPO IV.

Dell'accertamento dei prezzi e dei corsi.

Art. 18.

I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di borsa, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'art. 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di borsa.

I listini di borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 66.

Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

Art. 19.

Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti può chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli articoli 54 e 55; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

Art. 20.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

TITOLO II.

Dell'esercizio della mediazione

CAPO I.

Dei mediatori.

Art. 21.

La professione del mediatore è libera.

Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è inscritto.

I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

Art. 22.

Le condizioni richieste perchè la Camera di commercio, udito il parere della deputazione di Borsa e del sindacato dei mediatori, possa inscrivere nel ruolo degli agenti di cambio coloro che ne fanno domanda, sono:

1° età non inferiore ai venticinque anni compiuti e godimento dei diritti civili e politici;

2° immunità penale, da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario;

3° notoria moralità e correttezza commerciale, questa ultima attestata dalla Camera di commercio;

4° idoneità all'esercizio della professione di agente di cambio da provarsi:

a) con la licenza di liceo, di Istituto tecnico o nautico, o di una scuola media di commercio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè rilasciato da una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) con un certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una Banca che opera in Borsa o per un biennio almeno presso un agente di cambio;

c) con un esame pratico, da farsi secondo le norme stabilite dalla Camera di commercio nel regolamento, di cui all'art. 67;

5° deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento predetto, nei limiti da L. 30.000 a L. 100.000. L'ammontare delle cauzioni per le singole Borse è determinato per decreto Reale.

Sono dispensati dal subire la prova di esame indicata dalla lettera *c)* del n. 4 coloro che siano muniti di diploma rilasciato da una Università del Regno o da altro Istituto d'istruzione superiore.

La Camera di commercio, con deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei membri che la compongono, può dispensare dalla prova di idoneità coloro che abbiano esercitato onorevolmente la professione di banchiere o di direttore o procuratore di Banca, o di commissionario per un quinquennio, ovvero coloro che, avendo, per

il medesimo periodo di tempo, esercitato la professione di agente di cambio, intendano riprenderne l'esercizio.

Art. 23.

Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:

1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2° notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;

3° idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'inscrizione nel ruolo, da provarsi:

a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno;

b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'articolo 67;

4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da L. 1000 a L. 30,000.

Art. 24.

A tutti i mediatori inscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

Non potrà ottenere l'inscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se la abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Società per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.

Art. 25.

La cauzione degli agenti di cambio deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente di cambio od anche al portatore. Il deposito di titoli al portatore o di denaro ha luogo secondo le prescrizioni del regolamento e deve essere intestato all'agente di cambio.

L'inscrizione nel ruolo, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'art. 28, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di 15 giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'art. 27 e non può entrare in borsa.

La cauzione è vincolata fino a che il mediatore rimane inscritto nel ruolo e non può essere liberata finchè non siano adempiute le disposizioni stabilite dal regolamento, di cui all'art. 66.

Art. 26.

La Deputazione di borsa può autorizzare, in caso di constatato legittimo impedimento, gli agenti di cambio a valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di non più di un rappresentante, che sia provvisto dei requisiti indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 22 e sia munito di procura speciale, depositata presso la Camera di commercio. La sua nomina deve essere approvata dalla Camera stessa, sentiti la Deputazione di borsa e il Sindacato dei mediatori. Egli opera sotto la diretta responsabilità del suo mandante.

Art. 27.

Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel ruolo sono:

1° per gli agenti di cambio:

a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;

b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;

c) l'accertamento del corso del cambio;

d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;

e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;

2° per i mediatori in merci:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Art. 28.

La cauzione dei mediatori inscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio dei pubblici uffici loro riservati;

2° delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione;

3° dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'art. 31 del Codice di commercio;

4° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge.

Art. 29.

I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.

Art. 30.

La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori inscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.

Eguale facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.

In caso d'inadempimento da parte dei mediatori, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'art. 55.

CAPO II.

Del Sindacato dei mediatori.

Art. 31.

In ogni borsa è instituito un Sindacato di agenti di cambio composto di mediatori inscritti, da eleggersi col sistema della rappresentanza limitata, secondo le norme da stabilirsi con decreto Reale, per ciascuna borsa.

Art. 32.

Il Sindacato:

1° vigila affinchè i mediatori inscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

2° denuncia alla Deputazione di borsa quelli di essi che, nell'esercizio del loro ufficio, contravvengano alle leggi e ai regolamenti;

3° sopraintende alla polizia della borsa, nell'assenza della Deputazione, salvo a riferirle sul suo operato. Possono eziandio essere deferiti dalle parti al Sindacato dei mediatori le questioni insorte in dipendenza di affari conclusi in Borsa, ed il Sindacato decide in proposito quale amichevole compositore;

4° esercita ogni altra funzione che gli sia deferita dalla legge.

Art. 33.

Può essere instituito in ogni borsa un Sindacato di mediatori in merci e derrate.

TITOLO III.

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 34.

I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa, o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori inscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

Art. 35.

La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

Questi foglietti sono:

a) di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente tra i contraenti;

b) di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera *a*), che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti;

c) di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti;

d) di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera *c*), che siano conclusi coll'intervento di mediatori inscritti;

e) di L. 1,20 pei contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti;

f) di L. 0,60 per gli stessi contratti di cui alla lettera *e*), che siano conclusi fra mediatori inscritti o con intervento di essi.

Possono però, in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purchè vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra.

I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente.

Quelli invece da servire pei contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti sono a madre e figlia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle operazioni regolate dai successivi articoli 36 e 39.

Art. 36.

Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo art. 64, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi cinque ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 37.

Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

Art. 38.

Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore inscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente la parte figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, fermo restando le disposizioni dell'art. 31 del Codice di commercio.

Se i mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Pei contratti fra mediatori inscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma del successivo articolo 48.

Art. 39.

Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi conchiuse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

Ogni operazione è redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

La parte figlia del foglio è consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale è obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

Art. 40.

Ciascuno dei foglietti di cui all'art. 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 e 39 non può servire che per un solo contratto.

Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

Art. 41.

Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.

Art. 42.

La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 35, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale.

Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

Art. 43.

Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 35.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.

Art. 44.

Per i contratti conclusi con l'intervento dei mediatori inscritti ovvero tra essi ed altre persone, ovvero conchiusi col ministero di essi mediatori o delle persone indicate nell'art. 64 nel periodo quinquennale ivi accennato, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra entro il termine prescritto dall'uso di borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, può richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

Ove uno dei contraenti a termine, non consegni o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dello inadempiente le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime.

Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del Codice di commercio.

Art. 45.

Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli art. 323 e 324 del Codice di commercio e 554 del Codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale o il pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato articolo 323 del Codice di commercio.

Art. 46.

Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.

Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti coll'ammenda da L. 200 a L. 1000, estensibile a L. 2000 in caso di recidiva.

È applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 47.

Le operazioni a termine sovra titoli di credito e valori, sono reputate atti di commercio.

Art. 48.

Tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riunite in libretti, e i foglietti ricevuti, come pure le bollette nei casi previsti dall'art. 42.

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziarii di esaminare i menzionati documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del Codice di commercio.

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dall'art. 55, primo capoverso, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

È considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'intendente di finanza portante la designazione dell'individuo od istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

Art. 49.

I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione, di che all'art. 44, sono esenti da registro, e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.

Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

Art. 50.

Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art. 34, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali soprattasse.

Art. 51.

Non è ammessa alcuna dilazione in giudizio, nemmeno nei rapporti tra commissionario e committente, nè veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto dell'articolo precedente.

Art. 52.

I funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali

notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con l'ammenda da L. 100 a 200, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.

TITOLO IV.

Disposizioni penali.

Art. 53.

Sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9, entrino in alcuna delle borse del Regno.

Coloro che operano come mediatori in borsa, senza avere ottenuto l'inscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.

Art. 54.

I mediatori inscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art. 24, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puniti coll'ammenda da L. 1000 a L. 3000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.

Art. 55.

Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29;

2° che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente;

3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;

4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;

5° coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.

Art. 56.

Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla deputazione di borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Nei casi più gravi, è in facoltà della deputazione di borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale.

Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal codice penale.

Art. 57.

Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della deputazione; nè vi puo essere più reiscritto.

Art. 58.

Ogni contravvenzione agli articoli 36 a 44 incluso è punita coll'ammenda di L. 10.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore inscritto, è dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge. Per la inosservanza delle disposizioni dell'art. 39, l'ammenda è dovuta dal banchiere o da chiunque faccia abitualmente atti di commercio in solido con l'altro contraente.

Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 34, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

È parimente punita con l'ammenda di lire 10 la infrazione al disposto dell'art. 48, 1° comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 48, è applicabile l'ammenda di lire 100.

Art. 59.

Coloro ai quali in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

Art. 60.

I funzionari giudiziari e le autorità di borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di L. 10, oltre la responsabilità solidale, coi mediatori inscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciate dall'ufficio competente.

Art. 61.

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel presente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 62.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle persone indicate nell'art. 64, quando operino in borsa nel quinquennio ivi accennato.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 63.

Gli agenti di cambio inscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'art. 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio, deve essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.

Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge, unirsi in Società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

Alla Società di agenti di cambio non è permessa l'assunzione di rappresentanti.

La cauzione potrà essere unica; nel termine di un anno dall'andata in vigore della legge, dovrà essere portata all'ammontare totale prescritto per ciascuna borsa.

Art. 64.

Nonostante il disposto dell'art. 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, esercitando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà prima del 15 maggio 1908, a condizioni che esse posseggano i requisiti indicati ai nn. 2 e 3 dell'art. 22 e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio.

La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'art. 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed è sottoposta ai vincoli di cui all'art. 28.

Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all'art. 29, presentare i loro libri ai termini degli articoli 30 e 48, e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli articoli 54 e 55.

Il termine di cinque anni dianzi fissato potrà essere prorogato per un eguale periodo di tempo.

Le deliberazioni della Camera di commercio per l'ammissione e per la proroga dovranno essere prese a maggioranza assoluta e coll'intervento dei due terzi dei membri assegnati a ciascuna Camera di commercio e previo parere della Deputazione di Borsa.

Art. 65.

Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, comprovando il concorso dei requisiti occorrenti.

La durata della frequenza del recinto dovrà risultare da un attestato del Sindacato di borsa.

Art. 66.

La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del titolo II del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, non che ogni altra contraria disposizione.

Art. 67.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio devono sottoporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione.

Finchè non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

Art. 68.

Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiute in tale loro qualità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti — Finocchiaro-Aprile — Facta — Tedesco.

Visto, *Il guardasigilli*: Finocchiaro-Aprile.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 26 gennaio 1913:

Bellelli Salvatore, giudice del tribunale civile e penale di Sala Consilina, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Nizza Mario, giudice del tribunale civile e penale di Modica, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Arnaldi di Balme Leonardo, giudice del tribunale civile e penale di Cuneo, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Cintura Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Vercelli, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Faldella Camillo, giudice del tribunale civile e penale di Alba, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Piatti Eugenio, giudice del tribunale civile e penale di Torino, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Consoli Agostino, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Roma, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità per due mesi.

Ferilli Carlo, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Genova, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità per due mesi.

Perna Gennaro, giudice del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, in aspettativa per infermità, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per due mesi.

Calderone Giovanni Battista, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Lucera, è tramutato al tribunale civile e penale di Palermo.

Con R. decreto del 30 gennaio 1913:

Sentito il Consiglio dei ministri:

Berardi cav. Vitantonio, avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello in Potenza, è nominato, a sua domanda, presidente della stessa sezione di Corte d'appello in Potenza.

Con R. decreto del 30 gennaio 1913:

Granata cav. Giov. Battista, consigliere della Corte d'appello di Napoli, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Napoli.

Giannattasio cav. Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato consigliere della Corte di Cassazione di Firenze.

Caccia Enrico, giudice con funzioni di pretore nel mandamento di Racconigi, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Cuneo.

Crocitti Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Caltagirone, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.
Cammino Carmine, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.
Membola Giacinto, giudice del tribunale civile e penale di Bari, in aspettativa per infermità, per un mese, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per due mesi.
Licheri Giovanni, giudice di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Guasila, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio, a sua domanda, presso lo stesso mandamento di Guasila.
Belleni cav. uff. Livio, giudice di 1ª categoria presso il tribunale civile e penale di Castrovillari, incaricato della istruzione dei processi penali, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Casalbordino, ed è ivi destinato ad esercitare le funzioni di pretore.
Suglia Francesco, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Ruffano, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Montagnano, con le stesse funzioni.
Tanda Enrico, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Appiano, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Montevarchi, con le stesse funzioni.

Con R. decreto del 2 febbraio 1913:

Nucci cav. Achille, consigliere della Corte di appello di Napoli, è nominato, col suo consenso, presidente del tribunale civile e penale di Napoli.
Il decreto del 5 gennaio 1913, col quale il cav. Piazza Bello Tommaso, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sciacca, veniva nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, è revocato.
Crosta Curti cav. Lorenzo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Torino, è nominato, per merito, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Velletri, ed è applicato temporaneamente alla procura generale presso la Corte di appello di Torino.
Fano cav. Umberto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Firenze, è nominato, per merito, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina.
Lavagna cav. Attilio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sarzana, applicato alla R. procura presso il tribunale di Torino, è tramutato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Torino.
Marinelli Paolo Emilio, giudice con funzioni di pretore nel mandamento di Acerra, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, cessando dalle anzidette funzioni.
Martorana Michele, giudice aggiunto in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Milano, è tramutato al tribunale civile e penale di Catania.
Verdecanna Francesco, giudice di 2ª categoria, in aspettativa per causa di infermità, è richiamato in servizio, a sua domanda, dalla data del presente decreto, ed è destinato al mandamento di San Cipriano Picentino con le funzioni di pretore.
Saponieri Francesco, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Bibbiena, è tramutato al mandamento di Fiumefreddo Bruzio, con le stesse funzioni.
Bonanno Clemente, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Casalmaggiore, è tramutato al mandamento di Niscemi, con le stesse funzioni.
Cucurullo Baldassarre, giudice aggiunto di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Benetutti, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Cariati, con le stesse funzioni.
Boccassini Pantaleo, giudice aggiunto di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Civitacampomarano, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Marsiconuovo, con le stesse funzioni.

I seguenti vice pretori mandamentali sono confermati nell'ufficio pel triennio 1913-915 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:

Colella Gaetano, presso il mandamento di Casoria — Sant'Elia Alberto, id. di Casoria.
Fiore Vittorio, id. di Torre Annunziata — Visco Enrico, id. di Vico Equense.
Solinas Massenzio, id. di Caggiano — Barone Francesco, id. di Montesano sulla Marcellana.
Eboli Vincenzo, id. di Sanza — Di Gioia Matteo, id. di Tegiano.
De Cesare Agostino, presso l'1° mandamento di Maratea — Cioffi Edesio Plinio, presso il mandomento di Matera.
De Felice Antonio, id. di Castellammare di Stabia — De Michele Pietro, id. di Marino.
Amici Paolo, presso il 5° mandamento di Roma — La Grassa Giuseppe, presso il mandamento di Salemi.
Tocco Antonio, vice pretore del mandamento di Santadi, è tramutato al 2° mandamento di Cagliari.
Lovadina Elio, vice pretore del 2° mandamento di Padova, è tramutato al 3° mandamento della stessa città.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1913-1915:

Carlevaro Giovanni, nel mandamento di Civitavecchia — Folcieri Francesco, id. di Rovato.
Messina Gennaro, id. di Roccasinibalda — Leggerini Renato, id. di Roccasinibalda.
Ferri Giuseppe, id. di Marcianise — Falvella Nicolino, id. di Calvello.
Locente Domenico, nel 2° mandamento di Bari — Da Borso Alessandro, nel 3° id. di Padova.

Con decreto Ministeriale del 2 febbraio 1913:

Il decreto Ministeriale del 13 dicembre 1912, riguardante la destinazione all' 8° mandamento di Napoli dell'uditore Iannelli, è rettificato nel senso che al nome Palmiro deve intendersi sostituito quello di Palmiero.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1912:

È promosso dalla 3ª alla 8ª categoria, a decorrere dal 1° settembre 1912:

Greco Adolfa, aggiunto di cancelleria della pretura di Prato.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categaria, a decorrere dal 1° ottobre 1912:

Saraceni Pietro, aggiunto di cancelleria della pretura di Cosenza.
Raffo Emanuele, id. id. della Corte d'appello di Genova.
Terranova Luigi, aggiunto di segreteria della procura generale della cassazione di Firenze.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a decorrere dal 1° novembre 1913:

De Angelis Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Spoleto.
Mendolola Raimondo, id. id. id. di Montebelluna.
Ricci Elpidio, id. id. id. di Palata.
Sorrentino Francesco, id. id. della 1ª pretura di Brescia.
Mazzeo Lorenzo, id. id. della pretura di Ardore.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a decorrere dal 1° dicembre 1912:

Giammetta Ernesto, aggiunto di cancelleria della 5ª pretura di Milano.
Fusco Raffaele, id. id. della pretura di Afragola.
Provitera Francesco, id. id. id. di Orimo.
Ruggiano Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Fabriano.

Iasonna Filippo, aggiunto di segreteria della R. procura di Venezia.

Miccoli Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Roccasinibalda.

Pastore Giuseppe, aggiunto di cancelleria del tribunale di Velletri.

Balistreri Antonio, aggiunto di cancelleria della Corte d'appello di Cagliari.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1912,
registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1913:

I sottoindicati funzionari di cancelleria, applicati al Ministero di grazia e giustizia e dei culti presso il Consiglio superiore della magistratura sono confermati temporaneamente nella stessa applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1913:

Calderano cav. Francesco, sostituto segretario di R. procura — Panari Camillo, concelliere di pretura.

Avitabile Daniele, id. id. — Parenti Paolo, id. id.

Mainini Luigi, agginnto di cancelleria.

Con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1913:

Martini Luigi, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, dove ancora non ha assunto possesso, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli.

Della Calce Michele, vice cancelliere della Corte d'appello di Napoli è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Bidone Gaspare, cancelliere di sezione del tribunale di Avezzano, in aspettativa, per comprovati motivi di famiglia, è confermato a sua domanda, nella stessa aspettativa per un mese.

Pasquinangeli cav. Tito, cancelliere di sezione del tribunale di Roma in aspettativa per infermità è, a sua istanza, confermato nella detta aspettativa per altri tre mesi.

Bonvicini Gaetano Ugo, vice cancelliere del tribunale di Belluno, è tramutato al tribunale di Castiglione delle Stiviere.

Zamboni Adalberto, vice cancelliere del tribunale di Castiglione delle Stiviere, é tramutato al tribunale di Belluno.

Sica Angelo, aggiunto di cancelleria della procura generale presso la Corte d'appello di Milano, è tramutato alla pretura di Veroli.

Pinto Costantino, aggiunto di cancelleria della 3ª pretura di Venezia, è tramutato alla Corte d'appello di Venezia.

Guarriello Alfredo, aggiunto di cancelleria della Corte d'appello di Venezia, dove non ha assunto possesso, è tramutato alla 3ª pretura di Venezia.

Lucarelli Tommaso, aggiunto di segreteria della R. procura di Roma è tramutato alla 2ª pretura Urbana di Roma.

Gabrielli Aristide, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura urbana di Roma, è tramutato alla R. procura di Roma.

Starace Arturo, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Genova, è tramutato alla pretura di Roccamonfina.

Moncada Carlo, alunno gratuito nella pretura di Modica, applicato alla pretura di Carrara, è collocato in aspettativa a causa di richiamo al servizio militare.

Notari.

Con R. decreto del 19 dicembre 1912,
registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1913:

Delaini Gaetano, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Roccabianca, distretto notarile di Parma.

Annunziata Raffaele, candidato notaro, è nominato notaro colla reresidenza nel comune di Lesignano Palmia, distretto notarile di Parma.

Labriola Michele, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	262151 277615	115 50 38 50	Colombino *Teresa*, Emma, Maria e Rosina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Colombino Firmina fu Benedetto, ved. di Giovanni Colombino domiciliata a Netro (Novara).	Colombino *Fiorenza-Teresa-Orsola* ecc. come contro.
»	291451	7 —	Colombino *Teresa* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Netro (Novara).	
»	455637	52 50	Semenzi *Giacomo-Felice* fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre *Boffetti* Elisa fu Giacomo vedova di Felice Semenzi domic. in Almenno S. Salvatore (Bergamo).	Semenzi *Felice* fu Felice minore, sotto la patria potestà della madre *Bofetti* Elisa ecc. come contro.
»	100617	70 —	Gorrini *Severino* di Pietro domiciliato in Casei Gerola (Pavia).	Gorrini *Carlo-Severino* di Pietro domiciliato a Casei Gerola (Pavia).
»	231174	350 —	*Gorini Severino* fu Pietro domiciliato a Mortara (Pavia).	*Gorrini Carlo Severino* fu Pietro domiciliato a Mortara (Pavia).
»	231175	10 50	*Gorini Severino* fu Pietro domiciliato a Mortara (Pavia).	
3 % Legge 26 marzo 1885 n. 3015 serie 3ª	8229 8230	227 26 1000 —	Municipio di Venezia per la Pia Opera Cutti con usufrutto a Ravà *Fanny* ved. di Cutti Davide.	Municipio di Venezia per la Pia Opera Cutti con usufrutto a Ravà *Francesca* fu *Salomone* ved. di Cutti Davide.
3.50 %	410195	182 —	*Genve*-Costa Alfredo di Giuseppe, dom. a Barge (Cuneo).	*Genre*-Costa Alfredo di Giuseppe, ecc. come contro.
»	193575	15897 —	Comune di Venezia per la Pia fondazione Davide Cutti con usufrutto a Ravà *Fanny* fu *Raffaele* vedova di Cutti Davide.	Come contro, con usufrutto a Ravà *Francesca* fu *Salomone* vedova di Cutti Davide.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	193924 204230	28 — 17 50	*Gujot (o Guiot) Giuseppe* fu Pietro minore sotto la patria potestà della madre Conte Maddalena domic. a Torino.	*Guiot Silvestro-Giuseppe - Albino* ecc. come contro.
»	672804	206 50	Montalbetti *Paolo-Giuseppe*, Angiolino-Giuseppe Rosetta, moglie di Maggiani Piero, fratelli e sorella fu Guglielmo, eredi indivisi del padre Montalbetti Guglielmo domiciliato a Savona (Genova) in parti eguali.	Montalbetti *Carlo-Giuseppe*, Angiolino-Giuseppe, e Rosetta, moglie di Maggiani Piero ecc. come contro.
»	538008	185 50	Lonati Emanuele fu *Camillo* minore sotto la tutela di Salvi Guido di Giovanni Battista domiciliato a Firenze.	Lonati Emanuele fu *Virgilio - Camillo* minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 marzo 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 aprile 1913, in L. 102,17.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 14 al giorno 20 aprile 1913 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 102.15.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

12 aprile 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.24 80	96.49 80	97 26 17
3.50 % *netto* (1902)	97 87 —	96 12 —	96 88 37
3 % *lordo*	66.38 75	65 18 75	66 30 88

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Esami di idoneità per l'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo

Con decreto Ministeriale 6 aprile corr. è stata indetta una sessione di esami per la concessione dell'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo, a termini del R. decreto 7 luglio 1910, numero 573.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel mese di luglio, nei giorni, nelle località e nelle ore che saranno stabilite con successivo provvedimento e che verranno individualmente comunicate a ciascuno degli ammessi agli esami.

Questi consisteranno:

a) di una prova scritta di etiologia, patologia, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e macroparassitarie, con speciale riguardo alle esotiche e a quelle dei paesi caldi;

b) in prove pratiche di accertamento diagnostico delle malattie infettive e macroparassitarie, di bromatologia e di semeiotica e diagnostica clinica;

c) in una prova orale d'igiene navale, di legislazione sanitaria e di lingue straniere.

Si seguiranno per essi i programmi e le modalità fissate dal decreto Ministeriale 26 agosto 1912, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 agosto u. s., n. 205.

Gli aspiranti ne dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) sia direttamente sia per mezzo della prefettura della provincia di ordinaria residenza entro il 31 maggio 1913.

La istanza redatta in carta bollata da L. 1, dovrà essere corredata dei documenti prescritti, e cioè:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito da non meno di due anni compiuti in una Università del Regno;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° certificato di sana e robusta costituzione di data recente.

Potranno presentarsi altresì titoli di studio o di servizio e pubblicazioni scientifiche.

Nella domanda, infine, il candidato dovrà indicare su quale lingua estera intenda essere esaminato.

Roma, 10 aprile 1913.

Il direttore generale della sanità pubblica
Lutrario.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un nuovo attentato alla vita del Re Alfonso di Spagna è stato ieri commesso a Madrid.

È questo il terzo attentato a cui miracolosamente sfugge il giovane monarca spagnuolo tanto implacabilmente fatto segno della persecuzione anarchica. Una prima volta si attentò alla vita del Re Alfonso e della consorte di lui, Regina Vittoria d'Inghilterra, nel dì stesso delle nozze, mediante bombe; un secondo attentato ebbe luogo a Parigi, ancora mediante bombe in occasione della visita di Re Alfonso al presidente della Repubblica Loubet.

Re Alfonso, che si adopra da oltre tre anni ad introdurre in Ispagna le più liberali riforme, è preso di mira degli anarchici con la più feroce ed efferata costanza.

In altra parte del giornale pubblichiamo i particolari dell'esecrando misfatto.

***

I lavori degli ambasciatori a Londra per la pace sono oramai compiuti Le risposte e controrisposte sono state esaurite e non si attende per tanto che la conclusione per la quale i giornali francesi fissano il termine nella corrente settimana.

Intorno all'azione delle potenze esplicata a mezzo dei loro ambasciatori si ha da Berlino, 13:

Nella sua rivista settimanale la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica la seguente nota:

Le grandi potenze hanno deciso di rimettere, in un passo collettivo ufficiale dei loro rappresentanti presso gli Stati balcanici, una risposta comune agli Stati stessi. Questi potranno convincersi, sia per il contenuto di tale risposte, sia per la forma nella quale essa sarà redatta, che le potenze, per quanto concessioni facciano, non rinuncieranno a stabilire taluni punti essenziali delle condizioni di pace, e che esse sono unanimemente d'accordo nel voler far rispettare le loro decisioni.

Dopo le dichiarazione di sir E. Grey o il comunicato pubblicato dal ministro degli esteri russo, non è più permesso dubitare dell'accordo della diplomazia europea nella trattazione delle questioni che le sono riservate. Così, anche la trasformazione della dimostrazione internazionale contro il Montenegro in un blocco effettivo, dimostra che le grandi potenze della loro decisione di agire d'accordo passano all'azione anche nelle questioni balcaniche. Una rinuncia definitiva del Montenegro e della Serbia alla conquista di Scutari non si manifesta ancora. Anche su questo punto la diplomazia europea continua i suoi sforzi.

Intorno alla nota presentata dalle potenze al Governo bulgaro, l'*Agenzia Bulgara* dice che la risposta ultima degli ambasciatori è di questo preciso tenore

Le potenze, prendendo atto con soddisfazione delle disposizioni degli alleati per la cessazione delle ostilità, rispondono così ai quattro punti della nota degli alleati.

Il primo punto non solleva obbiezioni

Sul secondo punto le potenze fanno osservare che la sorte delle isole dell'Egeo essendo stata riserbata alla decisione delle potenze, questo punto può essere ammesso soltanto sotto riserva delle decisioni da prendersi a riguardo di alcune di queste isole.

Sul terzo punto le potenze sono disposte a fare conoscere fin da ora agli alleati la delimitazione a nord e a nord-est dell'Albania; quella a sud-est e sud sarà loro comunicata appena sarà stata stabilita.

Sul quarto punto, essendo la soluzione di tutte le questioni di ordine finanziario stata riservata alla Commissione tecnica di Parigi, a cui parteciperanno i delegati dei belligeranti, le potenze ritengono che non sia il caso di spiegarsi nel momento attuale sul principio dell'indennità.

Il presidente del Consiglio Ghescioff ha risposto che prenderà accordi cogli alleati a proposito di questa nota.

DALLA LIBIA

Bengasi, 11.— Preceduti dalla R. nave *Regina Elena*, sulla quale è imbarcato il comandante in capo delle forze navali ammiraglio Viale, sono partite ieri le navi *Bausan* e *Vittorio Emanuele* e il trasporto *Rio Amazzoni*, con a bordo il 4° battaglione eritreo, un reparto del genio e l'ufficio militare politico, i piroscafi noleggiati *Solferino* e *Cornigliano* con a bordo un battaglione dal 68° fanteria, truppe indigene, la nave-ospedale *Regina d'Italia* e la flottiglia di sbarco, la nave-cisterna *Verde*, la torpediniera *48-T*, il rimorchiatore *Ester* e dieci maome.

Il convoglio comandato dal generale Tassoni era diretto a Tolmetta.

È quì giunto da Massaua il 6° battaglione eritreo.

Bengasi, 11. — Ore 22. — Prosegue lo sbarco delle truppe a Tolmetta, ritardato dallo stato del mare. A sera sono discesi a terra circa cinque battaglioni.

Parte degli indigeni ha tirato pochi colpi di fucile a distanza.

Bengasi, 12. — Ieri prima dell'alba un nostro convoglio di sbarco al comando del generale Tassoni e scortato da una divisione della prima squadra al comando dell'ammiraglio Viale, si presentò dinanzi a Tolmetta ed iniziò alle ore 5 le operazioni di sbarco.

Da un telegramma giunto stamane dal generale Tassoni rilevasi che lo sbarco procedette tutta la giornata di ieri senza alcuna resistenza da parte del nemico, ma molto contrastato dal mare improvvisamente ingrossatosi. Ciò nonostante la maggior parte delle truppe riuscì a prender terra prima di sera.

Le operazioni di sbarco continuano oggi.

A cagione del mare grosso, uno zatterone essendosi sfasciato rimasero annegati un ufficiale e sedici militari di truppa.

Stamane la bandiera italiana sventola a Tolmetta.

Bengasi, 12. — Oggi è continuato lo sbarco a Tolmetta. Tutte le truppe sono discese a terra.

La salute delle truppe è ottima e il morale è elevatissimo.

Tobruk, 13. — Il generale Stasio ha eseguito un'avanzata in direzione del fortino Marcucci, vivamente contrastata da gruppi nemici, che sono stati respinti con gravi perdite. Da parte nostra otto feriti.

Derna, 13. — Il nemico ha stamane iniziata un'azione offensiva che è stata facilmente respinta.

Bengasi, 13. — Il generale Briccola, avuta notizia che nella notte il nemico aveva fatto trasportare cannoni contro il forte Luesci, ha ordinato al generale D'Alessandro di muovere all'alba all'attacco delle sue posizioni di fronte a Bengasi e di proseguire l'azione fino alla distruzione del campo principale nemico situato nella regione Benina, a dodici chilometri circa ad oriente di Bengasi, sulla strada di El Abiar.

L'azione offensiva procedette risolutamente e alle 11 il generale D'Alessandro, già padrone dell'oasi di Gioh, procedeva verso Benina ed alle ore 16,45 la bandiera nazionale sventolava sul campo nemico in fiamme.

Tolmetta, 13. — Lo sbarco delle truppe a Tolmetta è terminato e si segnala qualche piccola avvisaglia di pattuglie in ricognizione.

La disgrazia di ieri si dovette alla rottura del rimorchio di una maona.

CRONACA ARTISTICA

ALL'AUGUSTEUM.

Malgrado i prezzi aumentati, mai l'Augusteo fu così gremito di pubblico come ieri per il secondo concerto diretto da Richard Strauss. La bella sala presentava un aspetto veramente imponente. Tale straordinario uditorio, intelligente, fine, elegante, era stato attirato dal gran successo avuto dallo Strauss nel dirigere il concerto della precedente domenica e per l'entusiastica accoglienza fatta al grandioso poema sinfonico *Vita d'eroe*. E con questo poema si chiuse anche il concerto di ieri fra gli applausi unanimi del pubblico che non si stancava di chiamare e richiamare al podio il grande compositore e direttore facendogli entusiastica ovazione.

Della *Vita d'eroe* già dicemmo nella passata nostra critica artistica e non avremmo che a ripeterci; diciamo invece degli altri due numeri del programma che ad essa precedettero. Essi furono la *Sinfonia n. 4 in si bem.* del sommo Beethoven, che splendidamente diretta dallo Strauss, ed egregiamente eseguita dall'orchestra venne molto gustata specialmente nel bellissimo *adagio* e nel grandioso finale e il poema sinfonico dello stesso Strauss *Morte e trasfigurazione*.

Anche questo, al pari di altri poemi come il *Don Chisciotte*, il *Don Giovanni*, la *Danza di Salomè*, ecc., è una stupenda pagina musicale piena di commoventi soavi melodie accompagnate da affascinanti e poderose strumentazioni nelle quali si svolge il gran problema della lotta dell'uomo con la morte; ma non raggiunge la grandiosità descrittiva del poema *La morte di un eroe*, giustamente ritenuto come il capolavoro dell'illustre compositore tedesco, nella cui memoria rimarrà certamente indelebile il ricordo delle ovazioni tributategli ieri dal pubblico romano.

Domani sera, alle ore 21, lo Strauss darà all'Augusteo il suo ultimo concerto, nel quale l'orchestra eseguirà il seguente programma tutto di musica straussiana:

1. *Don Giovanni* - poema sinfonico.
2. *Till Eulenspiegel* (Il folletto dispettoso) - poema sinfonico.
3. *Salomè* - danza dei sette veli.
4. *Morte e trasfigurazione.* - poema sinfonico.

⁂ Domenica 20 aprile, alle ore 16, ultimo concerto orchestrale della stagione nel quale prenderà parte il violinista Fritz Kreisler.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, appena avuta notizia dell'attentato alla vita di S. M. il Re di Spagna, gli ha telegrafato le sue auguste congratulazioni per lo scampato pericolo.

Le LL. MM. il Re e la Regina offersero l'altra sera il secondo pranzo d'onore agli alti graduati militari.

Le tavole erano così disposte:

Alla destra di S. M. il Re:

D.ssa d'Ascoli — ten. gen. Pollio — ten. gen. Ponza di S. Martino — S. E. ten. gen. Moni — S. E. m.se Borea d'Olmo — v. amm. De Libero — ten. gen. Panizzardi — c.-amm. Pouchain — m.re gen. Guicciardi — c.-amm. Millo — m.re gen. Pellegrini — colonn. Costa — colonn. Morcaldi — colonn. gen. nav. Carpi — colonn. Bruscagli — cap. vasc. Costantino — colonn. Semeria — colonn. Righi — colonn. Tozzi — ten. colonn. Martini — cap. fr. Ricci — magg. Guerrieri — ten. corazz. Scribani-Rossi.

Alla sinistra di S. M. il Re:

Prin.ssa Sonnino — S. E. ten. gen. Frugoni — S. E. ten. gen. D'Ottone — S. E. ten. gen. Bonazzi — ten. gen. Camerana — ten. gen. Grillo — ten. gen. Mirandoli — magg. gen. Piacentini — magg. gen. Scotti — gen. Finiguerra — magg. gen. Orefice — magg. gen. Bobbio — colonn. Nani — nob. Ivrea — colonn. med. Rho — colonn. Diaz — colonn. Moris — colonn. Conti — colonn. g.o m.ro Leoncini — cap. vasc. Fara-Forni — ten. colonn. med. Cavalli Molinelli — d. Lodovico Lante — ten. corazz. Cellario.

A destra di S. M. la Regina:

S. E. ten. gen. Spingardi — prin.ssa Sforza Cesarini — S. E. c.-amm. Thaon di Revel — S. E. ten. gen. Brusati — ten. gen. Cigliana — ten. gen. Confalonieri — m.se di Brambilla — magg. gen. Gozzano — magg. gen. Dogliotti — colonn. Elia — colonn. Litta Modigliani — colonn. Grieco — colonn. macch.sta Buongiorno — colonn. comm.rio Silvagni — cap. fr. Conz — com.te Bonaldi — dott. Quirico — cap. di guardia.

A sinistra di S. M. la Regina:

S. E. v.-amm. Leonardi Cattolica — c.ssa Fieschi Ravaschieri — S. E. v.-amm. Nicastro — S. E. nob. Mattioli Pasqualini — ten. gen. Spaccamela — ten. gen. Morrone — magg. gen. m.sta Goffi — magg. gen. Dall'Orio — magg. gen. Salinas — colonn. Negri — colonn. Sardagna — colonn. Marinaro — colonn. g.o nav. Pruneri — colonn. Vannugli — ten. colonn. m.sta De Merich — duca d'Ascoli — duca Cito — magg. Asinari.

Cortesie internazionali. — Le LL. EE. il presidente del Consiglio Giolitti e il ministro degli esteri marchese Di San Giuliano hanno espresso al Gabinetto di Madrid le congratulazioni del Governo italiano per il pericolo a cui è scampato S. M. il Re di Spagna.

S. E. Credaro a Como. — Accompagnato dal suo capo di Gabinetto comm. Casaglia giunse iermattina a Como S. E. il ministro della pubblica istruzione, Credaro.

Erano a riceverlo alla stazione il sindaco, conte Reina, il prefetto comm. Lualdi, la Giunta comunale di Como, il presidente del nuovo Istituto dei sordomuti cav. uff. Filippo Andina e tutte le autorità civili e militari.

S. E. Credaro, accompagnato dal sindaco, si recò immediatamente alla sede del Consiglio provinciale scolastico ove venne ricevuto dal provveditore agli studi comm. Mirabelli.

Questi pronunciò un discorso di saluto, al ministro Credaro, il quale rispose con un discorso applauditissimo, inneggiando all'Italia studiosa ed esprimendo il voto che la sua legge del 1911 trovi larga applicazione per la buona volontà del Consiglio provinciale comense.

Parlarono poi il maestro Benedetti, di Cantù e l'avv. Rosati, di Como, membri del Consiglio stesso.

Dopo di che, l'ing. Enrico Musa, assessore alla pubblica istruzione di Como, accompagnò il ministro all'Hôtel Plinius.

Alle ore 12 giunse a Como S. E. il presidente della Camera, Marcora, accompagnato dall'on. deputato Baslini e dal deputato provinciale cav. Corbetta. Era atteso alla stazione dal prefetto e dal sindaco di Como, nonchè dall'avv. Andina e da altre autorità cittadine.

S. E. Marcora venne subito accompagnato all'Hôtel Plinius, ove ebbe luogo una colazione coll'intervento del presidente della Camera, del ministro dell'istruzione e delle autorità cittadine. Si pronunziarono diversi brindisi, benchè la colazione fosse di carattere intimo.

Alle ore 14 circa, il ministro e il presidente della Camera, sempre accompagnati dalle autorità, si recarono a Monte Olimpino per assistere alla inaugurazione della nuova sede ad uso di ricovero dell'Istituto delle sordo-mute povere. Una folla immensa si accalcava nei dintorni dell'elegante sede del nuovo Istituto.

Poco dopo, giunse, in automobile, da Milano, S. A. R. il Conte di Torino, ossequiato dal ministro, dall'on. Marcora, dai deputati, dal vescovo, mons. Valfrè, e dalle autorità presenti.

Nel salone-oratorio del nuovo Istituto inaugurando, l'avv. Filippo Andina, presidente del ricovero, pronunciò un discorso per ringra-

ziare S. A. R. per la sua partecipazione alla cerimonia; ringraziò pure tutti quanti hanno cooperato alla umanitaria istituzione.

Poscia parlarono il sindaco, conte Reina, ed infine il ministro Credaro pronunciò il suo discorso vivamente e ripetutamente applaudito.

Anche una povera ricoverata diede un saggio della istruzione impartita nell'Istituto, pronunciando parole di ringraziamento all'indirizzo delle autorità e di tutta la cittadinanza per il magnifico Istituto.

Dai ricoverati venne poi dato un saggio di educazione fisica.

Il conte di Torino, accompagnato dalle autorità, visitò minutamente tutto il nuovo stabilimento.

Durante la cerimonia della inaugurazione vennero annunziate parecchie onorificenze ai benemeriti dell'Istituto

Più tardi il ministro visitò il duomo, l'Istituto Carducci e la scuola di setificio.

Alle ore 19,45 l'on. Credaro ripartì da Como direttamente per Milano e Roma.

Consiglio provinciale. — Nella seduta di ieri l'altro, tenutasi sotto la presidenza del prof. Orrei, vennero approvate varie proposte di affitti di locali ad uso caserma di RR. carabinieri e uffici di pubblica sicurezza nonchè parecchi collaudi di lavori stradali, case cantoniere, ecc.

Svolte alcune mozioni, fra le quali una riguardante le convocazioni consigliari da farsi più frequentemente, il Consiglio si occupò della ferrovia elettrica Roma-Civita Castellana, approvando per acclamazione il seguente ordine del giorno proposto dal consigliere Sili:

« Il Consiglio, richiamando le precedenti deliberazioni, ed in considerazione della mancanza dei mezzi di rapida comunicazione per i comuni di Scrofano, Formello, Campagnano, Monterosi, Mazzano, Nepi, Castel Sant'Elia, fa voti perchè quanto prima la Società delle tramvie di Civita Castellana voglia attuare la costruzione di una tramvia e ferrovia elettrica, coefficiente essenziale al migliore sviluppo economico di quelle popolazioni »

Il Consiglio si riunì, poscia, in seduta segreta.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si riunirà questa sera, alle 21, in seduta pubblica.

Parecchie proposte vennero aggiunte all'ordine del giorno.

Visita. — L'altro ieri mattina S E. l'ambasciatore straordinario della Repubblica argentina Manuel Lainez visitò l'Istituto internazionale d'agricoltura, accompagnato dal dott. Pinero, delegato argentino presso il detto Istituto.

Fu ricevuto cordialissimamente dal presidente, marchese Cappelli, che fornì ampi ragguagli sulla organizzazione dell'Istituto e il suo crescente sviluppo.

L'ambasciatore Lainez rimase molto soddisfatto tanto della squisita cortesia usatagli come delle notizie statistiche ch'egli promise di sottomettere al ministro d'agricoltura della Repubblica, che fu delle prime aderenti alla geniale iniziativa di S. M. il Re d'Italia.

La visita si protrasse per circa 2 ore.

Per l'educazione fisica. — S. E. il ministro dell'istruzione Credaro ha disposto, con recente ordinanza, che il 15 corrente i professori ordinari e straordinari di educazione fisica nelle scuole medie e normali procedano alla elezione del loro rappresentante nella Commisione Reale per l'educazione fisica, istituita con R. decreto 2 febbraio 1912.

Ai nostri prodi marinai. — Al Politeama di Livorno, iermattina, alla presenza delle autorità civili e militari, delle Associazioni e di una immensa folla, ha avuto luogo a cura della Lega navale la consegna delle medaglie d'oro ai marinai livornesi che presero parte al *raid* dei Dardanelli. Ha parlato applauditissimo, il capitano di corvetta Giovannini, comandante del cacciatorpediniere *Ardito*.

Necrologio. — A Camogli, su quel mare ligure che tanto amava, è morto l'altro ieri il vice ammiraglio nella riserva navale Carlo Alberto Quigini-Puliga, senatore del Regno.

Nato a Casal Monferrato il 9 maggio 1840, si dedicò giovanissimo alla carriera navale. Uscito dalla R. scuola di marina, fu nominato guardiamarina nel 1859 e percorse brillantemente i vari gradi. Contrammiraglio nel 1893, vice-ammiraglio nel 1896, fu sottosegretario alla marina con i ministri Palumbo e Bettòlo dal 29 giugno 1898 al 24 giugno 1900.

Il 4 giugno 1905 fu collocato in posizione ausiliaria. Era senatore dal 4 marzo di quello stesso anno.

L'on. Quigini-Puliga prese parte attiva alle guerre del 1860-61 e del 1866. Era decorato della medaglia al valor militare.

*** A Torino, ieri, è morto l'avv. Giuseppe Devecchi, deputato al Parlamento nazionale per il Collegio di Oviglio (Alessandria).

Servizio automobilistico. — Ieri mattina, a Sapri, S. E. il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, on. De Seta, accompagnato dal suo capo di gabinetto, comm. De Camillis, dal deputato Camera, dal prefetto, comm. Bladier, e dalle altre autorità della Provincia, acclamato dalla intera popolazione, ha proceduto alla inaugurazione del servizio automobilistico Sala-Sapri.

Parlarono applauditissimi il sindaco Antori ed il consigliere provinciale Gaetani. Quindi pronunziò il discorso inaugurale, acclamatissimo S. E. il sottosegretario di Stato, De Seta.

Poscia parlò l'on. Camera, suscitando grande entusiasmo col rievocare l'opera del presidente del Consiglio, Giolitti, a favore del Mezzogiorno.

Ieri sera ebbe luogo un banchetto di oltre cento coperti in onore dell'on. De Seta.

Elezione politica. — *Collegio di Budrio.* — Votazione di ballottaggio: Iscritti 8333 — Votanti 5245 — Podrecca 2844 — Massarenti 2217 — Dispersi 4 — Nulle 102 — Bianche 49 — Contestate 29.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie per la 3ª decade del marzo decorso, reca:

La pioggia cadde benefica nelle campagne dell'Italia settentrionale.

I cereali, gli erbai, la vite, gli alberi da frutta e le terre destinate alle semine primaverili ne risentirono notevole vantaggio

Le condizioni meteoriche continuarono favorevoli alle colture dell'Italia centrale e della regione meridionale adriatica.

Qua e là le pioggerelle ed ovunque la mite temperatura hanno determinato un rigoglioso sviluppo nella vegetazione, per cui essa dà in generale affidamento di buoni raccolti.

Il lavoro dei campi procedette alacremente ed in buone condizioni.

Nella regione meridionale mediterranea ed in Sicilia lo stato delle campagne è tuttora soddisfacente; sebbene in molti luoghi esse non mostrino più l'aspetto rigoglioso della decade precedente a causa del difetto di umidità.

Alle coltivazioni agricole in Sardegna tornò assai propizia la pioggia in questa decade.

Marina mercantile. — Il *Re Vittorio*, della N. G. I., è partito da Barcellona per Buenos Aires. — Il *Firenze*, della Soc. dei S. M., è partito da Alessandria per l'Italia. Il *Dandolo*, della Soc. ven., è giunto a Venezia da Calcutta. Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, ha proseguito da Barcellona per Genova. — L'*Orseolo*, della Soc. ven., è partito da Massaua per Karai-Tampa. — Il *Veniero*, id., è giunto a Massua. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a Genova. — Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Bahia per Dacar e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 12. — Carnegie, primo segretario dell'Ambasciata inglese a Parigi, e Harwey, ex-consigliere del Governo egiziano, rappresentano il Governo inglese alla conferenza finanziaria di Parigi.

ATENE, 12. — L'*Agenzia di Atene* pubblica:

Dispacci pervenuti nella notte annunciano che turchi provenienti dalla costa asiatica hanno massacrato i cristiani dell'isola di Castellorizzo.

Mancano particolari.

SWINEMUNDE, 12. — La nave *Wurtenberg* è stata disincagliata.

COSTANTINOPOLI, 12. — Un comunicato ufficiale annunzia che ieri vi è stato un duello di artiglieria sull'ala sinistra di Ciatalgia.

La calma continua a regnare nelle altre posizioni.

Un aeroplano turco ha fatto evoluzioni sull'ala sinistra bulgara e dopo aver eplorato le posizioni nemiche, è rientrato senza incidenti.

Le condizioni sanitarie delle truppe sono soddisfacenti.

PARIGI, 12. — Il ministro della guerra informa che i Beni Bouyahi hanno attaccato il 10 corr. le casbah della colonna Girardot a Zac.

Un vigoroso contrattacco ha messo il nemico in fuga.

La colonna ha avuto 1 capitano, 2 caporali e 4 soldati uccisi, 1 tenente, 1 sottufficiale e 8 soldati feriti.

PARIGI, 12. — Il Consiglio dei ministri, riunitosi all'Eliseo, ha deciso che il presidente della Repubblica, a causa del suo lutto, si asterrà per 3 mesi dalle feste che erano state previste.

Nondimeno egli riceverà nel prossimo mese la visita del Re di Spagna e si recherà a Londra il 23 giugno, a fare una visita al Re d'Inghilterra, la cui data è stata fissata di comune accordo.

CETTIGNE, 11. — È inesatto che il Re del Montenegro sia disposto a rinunziare a Scutari in cambio di una indennità di venti milioni. Anche la notizia circa una pretesa abdicazione del Re è infondata; il popolo non è stato mai così strettamente unito al suo sovrano come nella lotta che questi ora sostiene.

SOFIA, 12. — Il Re, accompagnato dal principe Boris e dal comandante del quarto esercito, si è recato alle posizioni avanzate bulgare a Bulais ed è salito sopra un' altura dalla quale la vista si estende fino al mare di Marmara, alla costa asiatica dei Dardanelli e al golfo di Saros.

Dopo aver lungamente contemplato l'orizzonte il Re ha arringato le truppe esaltandone l'ammirevole valore e soggiungendo che i soldati, dopo il loro ritorno alle famiglie, potranno narrare queste imprese alle future generazioni.

Il Re ha infine dichiarato che è fiero delle alte imprese senza esempio dei suoi soldati, le quali hanno annientato un nemico secolare e li hanno condotti sulle rive del Mar di Marmara, verso cui i loro avi si erano invano sforzati di giungere.

Il valore e l'abnegazione, ha concluso il Re, dei miei soldati mi riempiono d'orgoglio ed io ho voluto salutarli personalmente in questo luogo che d'ora innanzi rimarrà sempre celebre nei fasti della Bulgaria.

ATENE, 12. — I giornali della sera confermano che i turchi hanno commesso a Castellorizzo massacri e violato le donne.

Il Governo greco ha preso le misure necessarie per proteggere la popolazione greca dell'isola.

LONDRA, 12. — Si conferma che nella conferenza degli ambasciatori di ieri è stato constatato che tutte le Potenze, trovandosi d'accordo sui quattro punti contenuti nel progetto di risposta all'ultima Nota degli alleati, hanno approvato il progetto stesso ed hanno deciso che esso sia rimesso al più presto agli Stati balcanici.

La conferenza ha discusso pure sulla questione di un prestito al Montenegro garantito dalle potenze.

MALTA, 12. — Il segretario del Congresso eucaristico Gauci smentisce che il Congresso sia stato aggiornato.

BERLINO, 12. — *Reichstag.* — Verso la fine della discussione della legge per la copertura delle spese pei progetti degli armamenti, il cancelliere dell'Impero Von Bethmann Hollweg fa la seguente dichiarazione:

Credo che l'occasione attuale sarebbe molto mal scelta per mostrare dinanzi agli occhi degli stranieri che vogliamo romperci la testa a causa dell'imposta imperiale sulla proprietà.

Noi consideriamo assolutamente ottima l'idea di un'imposta militare come tassa unica sulla ricchezza.

L'eco del mio appello allo spirito di sacrificio del popolo rafforza la mia fiducia che la Germania è pronta a compiere sacrifici per questi due sommi beni: la sua forza e la pace (Vivi applausi).

I progetti per la copertura delle spese sono rinviati alla Commissione del bilancio.

SOFIA, 12. — Una Nota ufficiosa dichiara che il Governo bulgaro non ha ancora ricevuta alcuna comunicazione circa le deliberazioni della conferenza rumeno-bulgara di Pietroburgo e che, per conseguenza, non è il caso di fare alcuna dichiarazione di adesione a questo proposito.

BELGRADO, 12. — Il presidente del Consiglio Pasic è partito in serata per Uskub, si assicura, per conferire con Putnik, capo dello stato maggiore, sulle questioni delle frontiere territoriali.

VIENNA, 12. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Belgrado:

In seguito ad un passo dell'Austria-Ungheria, il Governo serbo ha consentito che le scuole albanesi nei territori occupati dai serbi e che sono sotto il protettorato dell'Austria-Ungheria, siano riaperte il 15 del corrente mese.

VIENNA, 12. — La *Reichspost* reca:

Secondo nostre informazioni, le potenze si occupano già della compilazione dello Statuto per l'Albania, che deve precedere la questione della occupazione del trono.

L'Albania deve essere garantita come paese neutrale alla stessa maniera del Belgio, e della Svizzera.

Nulla si sa circa la notizia da fonte serba di oggi riguardante la candidatura di un principe di Svezia.

VIENNA, 12. — La *Suddslavische Correspondenz* ha da Cattaro:

Secondo informazioni degne di fede, Scutari fu bombordata ieri.

Si dichiara a Cettigne che l'assedio sarà continuato.

BERLINO, 12. — L'ufficiosa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* rileva che nessun partito borghese si assumerà la responsabilità di votare contro la legge militare e che il Reichstag è pronto ad approvarla.

Ma aggiunge, è una soddisfazione ed una gioia per tutti i patriotti di constatare che i partiti borghesi hanno iniziato con evidente buona volontà anche la discussione del progetto di copertura finanziaria.

ANVERSA, 12. — Lo sciopero generale è scoppiato bruscamente nel pomeriggio in due opifici di metallugia per automobili. Gli operai hanno dichiarato che non riprenderanno il lavoro se non alla fine dello sciopero generale.

BELGRADO, 12. — La Camera di commercio di Belgrado ha deciso che il boicottaggio delle merci austro-ungariche, deliberato il 10 corrente, non sarà per ora effettuato. Il boicottaggio sarà però comunicato da parte serba alle Camere di commercio della Monarchia austro-ungarica.

VIENNA, 12. — Il *Wiener Adendblatt* reca:

Seconde notizie pervenute da diverse parti, sembra confermarsi in Serbia la decisione di sospendere le ostilità dinanzi a Scutari.

I giornali fanno vari nomi di personalità come pretendenti al trono albanese. Da fonte bene informata, si conferma che la questione nel momento attuale è prematura e che le potenze non se ne sono finora occupate.

Quando i confini dell'Albania saranno precisati, ciò che non è avvenuto ancora riguardo alla frontiera meridionale, si tratterà prima di tutto della compilazione dello statuto costituzionale per il nuovo Stato da crearsi; inoltre, si devono ancora svolgere trattative fra le potenze circa un trattato di neutralità riguardo all'Albania.

Soltanto dopo, le potenze saranno in grado di trattare la questione della nomina del nuovo Sovrano ed è stato già annunziato che il duca di Montpensier non ha alcuna probabilità di salire al trono albanese.

LONDRA, 12. — Un corteo di suffragiste si è recato stasera a fare una dimostrazione intorno alla prigione di Mollway. Due musiche accompagnavano le dimostranti, che portavano una dozzina di bandiere nere.

Il corteo ha fatto il giro della prigione al canto dell'inno femminista ed emettendo vive acclamazioni per incoraggiare le suffragiste detenute.

BELGRADO, 12. — Una nota ufficiosa dice che oggi ha avuto luogo a Giacova l'autopsia del cadavere del padre francescano Palic, eseguita da tre medici, due dei quali montenegrini ed uno serbo, alla presenza dei consoli.

La nota dice che è stato constatato che fu ucciso a grande distanza con parecchi colpi di arma da fuoco e che non fu riscontrata sul cadavere nessuna traccia di colpi di baionetta.

BELGRADO, 13. — Durante la discussione alla Scupstina del disegno di legge concernente il credito supplementare di 90 milioni di *dinar*, chiesto dal Governo, il ministro delle finanze, Pasciù, ha esposto che i crediti, chiesti nello scorso ottobre, erano stati calcolati in previsione di una campagna di tre mesi; ma il prolungamento inatteso delle ostilità e l'estensione straordinaria delle operazioni dell'esercito serbo, che ha dovuto cooperare con gli eserciti alleati, hanno richiesto un aumento considerevole delle spese previste.

Il Governo si è, quindi, trovato costretto a porre a disposizione del comandante in capo dell'esercito una somma supplementare di 30 milioni di *dinar*, che è attualmente esaurita.

Gli altri 60 milioni richiesti debbono essere consacrati a coprire le spese dell'esercito sino alla smobilizzazione e a far fronte ai bisogni dei territori conquistati sino alla pace.

Infatti non si può procedere alla smobilizzazione prima della conclusione della pace, la quale può essere attesa di qui ad un mese, e non prima della soluzione delle questioni territoriali e delle frontiere tra gli alleati.

Il ministro si è dichiarato convinto che la Scupstina, di fronte alle vittorie dell'esercito serbo, approverà i crediti all'unanimità, ed ha concluso dicendo che sono trascorsi 190 giorni dal principio della guerra e che la Serbia ha potuto provvedere da sè stessa a tutti i bisogni finanziari.

I capi dei partiti di opposizione hanno dichiarato che essi avrebbero votato i crediti perchè sono necessari all'opera nazionale.

Il progetto è stato approvato in prima lettura.

COSTANTINOPOLI, 13. — Due torpediniere turche uscite giovedì dai Dardanelli hanno scambiato colpi di cannone per venti minuti con due torpediniere greche e sono, quindi, rientrate negli stretti, essendosi avanzati due incrociatori greci.

ATENE, 13. — Il ministro degli esteri non ha ancora ricevuto alcuna informazione ufficiale sui massacri dei cristiani segnalati a Castellorizzo.

Soltanto da fonte indiretta è stato telegrafato ad Alessandria perchè i velieri greci, iscritti a Castellorizzo e che si trovano ad Alessandria, non facciano vela per l'isola.

Secondo un'altra informazione ottocento turchi-cretesi si sarebbero radunati recentemente ad Adalia con l'intenzione di sbarcare a Castellorizzo.

SOFIA, 13. — I capi dei partiti di opposizione hanno tenuto una riunione, durante la quale hanno deciso di presentare un'interrogazione al Governo per conoscere quali sieno le basi dell'accordo che sono state accettate dalla Romania nella vertenza rumeno-bulgara.

La nota di risposta delle grandi potenze non ha potuto essere consegnata ieri perchè le legazioni non hanno ancora ricevuto le necessarie istruzioni.

WASHINGTON, 13. — Parlando nel Consiglio della Lega marittima, il segretario di Stato Bryan, si è nettamente pronunciato contro ogni aumento non giustificato della flotta.

L'oratore ha dichiarato che egli farà il possibile perchè non diventi necessario costruire nuove navi, finchè egli occuperà il posto di segretario di Stato.

TOLONE, 13. — In seguito ad una violenta tempesta, ieri sera la corazzata *Patrie* si sarebbe incagliata nel golfo di Saint-Tropez. Partono rimorchiatori per recare soccorsi.

VILLE D'AVRAY, 13. — L'annuale pellegrinaggio alla casa di Gambetta ha avuto luogo stamane.

Rappresentavano il Governo i ministri Pichon ed Etienne.

Questi, pronunciando un discorso, ha rievocato i ricordi della Francia invasa, lottante disperatamente per la vita e per l'onore, poi della Francia in lutto, che aggravava le sue piaghe nelle discordie civili, sotto l'occhio inquieto dell'estero, ed infine della Repubblica che sorge trionfante dal sentimento popolare e della Francia ricostituita, pacificata e serena.

Il ministro ha aggiunto che coloro che hanno attualmente gli sguardi volti costantemente su quanto avviene al di fuori e all'infuori di ogni idea politica, concentrano la loro attenzione e le loro preoccupazioni sulla difesa nazionale, possono attingere nel rude patrimonio di fede patriottica lasciato da Gambetta.

È dunque come ministro della guerra ed insieme come amico che Etienne porta a Gambetta il suo omaggio.

Il ministro, parlando poi della durata del servizio militare, ha insistito sulla necessità in cui si trova il Governo di mettere la difesa nazionale in grado di rispondere alle esigenze di una nuova situazione.

Il ministro è perfettamente convinto, d'altronde, che piuttosto che rischiare di vedere il giorno del bisogno la propria sicurezza in pericolo, il paese è virilmente pronto ai sacrifici che gli si impongono.

Si deve sapere in Francia come all'estero che il compiersi di questi sforzi non tende che ad assicurare la pace per tutto quanto dipende da noi, rendendola più sicura e più dignitosa. L'equilibrio delle forze internazionali, come la libertà e la sicurezza della Francia si hanno a questo prezzo.

PIETROBURGO, 13. — Essendo stati pronunciati, nell'ultimo banchetto slavo, violenti discorsi contro la politica estera del Governo, le riunioni slavofile sono vietate.

Parecchi degli oratori che presero la parola in quel banchetto sarebbero stati, a quanto si dice, deferiti all'autorità giudiziaria.

MADRID, 13. — Nel momento in cui il Re, tornando dalla rivista delle truppe, passava davanti al Banco di Spagna, sono stati esplosi tre colpi d'arma da fuoco.

Il Re è sano e salvo.

MADRID, 13. — Colui che ha attentato alla vita del Re è un giovane di cui si ignora ancora l'identità.

L'aggressore è stato arrestato da un gendarme, che gli ha tolto la rivoltella di cui era armato.

Il Re è tornato alla Reggia, senza alcun altro incidente, alle 13,45.

La folla l'ha entusiasticamente applaudito.

ATENE, 13. — Il testamento politico del Re Giorgio, dopo la parte relativa ai beni e dopo la supplica rivolta ai figli di essere sempre uniti, si dirige a Costantino e dice: Ama la tua cara piccola patria e servila unitamente al tuo caro popolo; abbi fiducia in lui; che i tuoi fratelli seguano lo stesso esempio.

Quindi il testamento continua consigliando al nuovo Re di essere coraggioso ma anche prudente, perchè regna su un popolo meridionale, la cui collera e la cui irritabilità si infiammano rapidamente e che in un tale momento può dire e fare cose che probabilmente l'indomani dimentica; è preferibile che soffra il Re moralmente invece del suo popolo e del suo paese: bisogna che sempre l'interesse del popolo e del paese prevalga sopra ogni altro interesse. In seguito, il Re consiglia Costantino ad amare e proteggere la sua santa madre e a dare ai figli un'educazione sana e greca; essi devono essere innanzi tutto elleni e niente altro.

Il Re terminando il testamento chiede perdono a chiunque abbia fatto torto, dichiara di amare la sua cara consorte Olga fino all'ultimo respiro; benedice tutti e prega Dio di conservare la piccola e tanto amata Grecia.

TOLONE, 13. — L'incaglio della corazzata *Patrie*, nave-ammira-

glia della seconda squadra di linea, è dovuto a questo fatto. Nel luogo di ancoraggio le ancore si sono intrecciate e le catene si sono rotte; la corazzata ha urtato dalla parte posteriore, ma ha potuto ben presto disimpegnarsi con i propri mezzi

La *Patrie* non ha riportato che leggerissime avarie.

MADRID, 13. — Nel momento in cui l'aggressore ha fatto fuoco sul Re un altro individuo, che si crede di nazionalità francese, era al suo fianco.

Il cavallo di Re Alfonso XIII è rimasto ferito al petto.

MADRID, 13 (ore 13,15). — L'aggressore del Re sarebbe di nazionalità spagnuola.

Nel momento dell'attentato l'aggressore si trovava in compagnia di un giovane dal viso completamente raso, di alta statura, elegantemente vestito. Questi, al primo colpo di arma da fuoco, vedendo il suo compagno arrestato prese la fuga, ma fu inseguito e venne anch'egli arrestato verso la metà di via Alcalà.

Alcune persone sostengono che anche egli aveva un revolver in mano.

Si crede che sia anch'egli spagnuolo.

L'autore dell'attentato si chiama Rafael Sanchez Alegre, di 25 anni.

MADRID, 13. — Quell'individuo che sembra di nazionalità francese, e che è stato arrestato poco dopo l'attentato al Re, secondo le dichiarazioni da lui fatte, non avrebbe alcun rapporto con l'aggressore.

Egli risiederebbe a Madrid da quattro anni ed eserciterebbe la professione di professore di francese.

MADRID, 13 (ore 15,50). — Per quanto è possibile ricostruire il fatto, data la diversità delle informazioni fin qui raccolte, ecco in quali condizioni si è svolto l'attentato contro il Re Alfonso.

Terminato lo sfilamento delle truppe, che costituiva l'ultima parte della festa militare, che aveva luogo stamane sul Paseo de la Castellana in occasione della presentazione della bandiera alle reclute, il Re a cavallo, e circondato da un numeroso e brillante stato maggiore, si diresse al passo verso il palazzo reale per il Paseo de Recoletos e la via Alcalà.

Al momento in cui il Re giungeva di fronte a via del Turco, assai vicino al Banco di Spagna, un individuo, che si trovava nella prima fila della folla ammassata sul marciapiede dalla parte sinistra quasi all'angolo di detta via del Turco, si avanzò rapidamente verso il cavallo del Re e l'afferrò per la briglia con la mano sinistra, mentre con la mano destra estraeva di tasca un revolver.

Il Re Alfonso, accorgendosi che aveva davanti a sè un assassino, fece impennare il cavallo nel momento preciso in cui l'aggressore faceva fuoco.

Grazie al mirabile sangue freddo e alla meravigliosa maestria nel guidare, di cui il Sovrano dette prova, il proiettile, invece di colpire il Re, colpì il cavallo al petto.

L'assassino si preparava a tirare di nuovo, allorchè un agente di polizia si gettò su di lui, lo afferrò alle braccia e al busto, e lo gettò per terra, ove riuscì a trattenerlo, senza però impedirgli di sparare ancora sul Sovrano per due volte.

L'agente afferrò l'aggressore, mentre puntava, in modo che i proiettili andarono a perdersi nell'aria.

Il primo colpo di arma da fuoco diretto contro il Re annerì il guanto della sua mano sinistra.

Appena esso echeggiò, tutti i generali e gli ufficiali di stato maggiore che, secondo la consuetudine, accompagnavano il Re ad una certa distanza, volsero i loro cavalli verso la folla, trattenendola sul marciapiede dalle due parti della via, per tenere sgombro il terreno. Essi vennero presto aiutati in questo compito dai soldati della scorta reale.

Dopo il parapiglia provocato dai colpi di arma da fuoco, il pubblico si vide circondato dai cavalli. Alcune rimasero contuse abbastanza gravemente.

Appena Alfonso XIII vide il suo aggressore ridotto all'impotenza e portato via dai gendarmi e dagli agenti, saltò da cavallo salutando la folla militarmente e gridando con voce vibrante: Viva la Spagna! La folla accolse questo grido con applausi e con una ovazione entusiastica.

Il viso del Re non tradì la minima emozione. Il Re, sorridendo, rispose alle domande ansiose dei personaggi del suo seguito: Signori non è niente. Poi saltando di nuovo agilmente in sella, riprese il cammino verso il palazzo fra un uragano di acclamazioni e di applausi, che non cessarono un solo istante fino all'arrivo al palazzo reale.

MADRID, 13. — Rientrando al palazzo Reale, il Re trovò le Regine che lo attendevano e che ritornavano anche esse con vari ministri che si erano separati dal corteo solo prima che questo entrasse nella calle Alcalà e si erano recati al palazzo per prendere congedo dal Sovrano.

Il Re, con tono giovialissimo, raccontò l'incidente poco prima avvenuto e che aveva ritardato il suo ritorno.

Le Regine Cristina e Vittoria, che ignoravano ancora tutto, provarono una vivissima commozione, ma Alfonzo XIII con amabili parole riuscì presto a calmarle.

Era appena passato un minuto dacchè il Re era tornato, quando dalla vasta piazza sulla quale dà la porta principale del Palazzo, si levò un immenso clamore di evviva e di applausi.

La piazza nereggiava di popolo, e in questa folla erano riunite tutte le classi sociali con uno stesso desiderio di acclamare il Re, il cui sangue freddo e il cui coraggio avevano evitato un giorno di lutto alla nazione.

Re Alfonso, arrendendosi al desiderio dei dimostranti, si presentò al balcone accolto con un entusiasmo indescrivibile.

Tosto echeggiarono grida di «Evvivà» all'indirizzo della Regina.

Il Re rientrò negli appartamenti per cercare la Regina Vittoria, con la quale si presentò di nuovo al balcone tra una esplosione di affettuosa simpatia e la dimostrazione durò ancora per lungo tempo dopo che i Sovrani furono rientrati.

MADRID, 13. — Si conferma che l'autore dell'attentato è uno spagnuolo di Catalogna dell'età di 26 anni, che esercita il mestiere di carpentiere

Mentre i gendarmi lo ammanettavano la folla, indignata, cercava di linciarlo, e fu a gran fatica che gli agenti poterono sottrarlo ai calci e alle bastonate che lo minacciavano al suo passaggio. Essi dovettero perfino condurlo all'entrata della casa più vicina, dove si trovò al riparo di nuovi colpi sino al momento nel quale una vettura cellulare giungeva per condurlo al deposito.

Secondo le ultime informazioni raccolte sono stati operati quattro arresti; quello dell'autore dell'attentato, quello di un individuo che sembra di nazionalità francese, che si trovava appostato di fianco all'autore dell'attentato nel momento nel quale questi sparava, quello di un individuo che si crede sia spagnuolo, che è stato arrestato in uno stabilimento di credito in via Alcalà, e che aveva una rivoltella in mano, e, infine, quello di una donna circa la quale non è ancora stato dato alcun particolare.

L'autore dell'attentato avrebbe dichiarato, durante il primo interrogatorio al quale è stato sottoposto, che, vedendo passare il Re, il suo spirito era stato assalito da un cattivo pensiero e che, avendo un'arma in tasca, egli l'aveva tosto impugnata, e, mosso da una forza irresistibile, aveva sparato.

L'individuo arrestato vicino a uno stabilimento di credito avrebbe rifiutato di rispondere a tutte le domande che gli sono state rivolte. Quegli che è stato arrestato sul luogo dell'attentato, e che sarebbe francese, è professore da quattro anni a Madrid e abitava in via Pontejos, n. 5. Sembra che egli non abbia alcun rapporto con l'autore dell'attentato

MADRID, 13 (ore 6.30). — La donna arrestata sarebbe l'amante dell'autore dell'attentato. Essa è stata arrestata al suo domicilio. Interrogata ha dichiarato che conosceva l'autore dell'attentato soltanto da 10 giorni e che ignorava tutti i suoi progetti.

MADRID, 14. — La polizia ha arrestato ieri sera, dopo aver fatto perquisizioni nella loro casa, due coppie spagnuole che abitavano insieme e nel cui appartamento sono stati sequestrati parecchi quadri allegorici anarchici.

Il ministro dell'interno ha dichiarato che è stato trovato indosso al francese, arrestato ieri sul luogo dell'attentato, un taccuino di appunti.

A causa delle contraddizioni nelle quali egli è caduto durante l'interrogatorio, il giudice ha ritenuto opportuno che venga trattenuto in arresto.

MADRID, 14. — L'autore dell'attentato si chiama Raffaele Sanchez Alegre ed è nativo di Barcellona.

Secondo notizie ufficiali egli fu espulso dalla Francia come anarchico e si recò un mese e mezzo fa a Barcellona e da qui a Madrid, un mese fa, per cercare lavoro.

Fu assunto in un laboratorio da falegname e vi rimase fino a lunedì, giorno in cui chiese il proprio conto. Fu pagato e non lo si rivide più.

CETTIGNE, 14. — Il giornale ufficiale *Glas Cernagora*, nel suo ultimo numero, pubblica un commento relativo al comunicato del Governo russo circa la resistenza del Montenegro e la decisione presa dalle potenze nella questione di Scutari.

Il nostro dovere, dice il giornale montenegrino, è quello di rilevare con dispiacere alcuni punti i quali ci hanno convinto tutti che la diplomazia russa non ha avuto informazioni esatte. Citiamo per esempio questo:

Il Re Nicola ha ricevuto il consiglio di desistere dalle sue vedute personali e di rinunciare a nuovi sacrifici inutili e condannati dai montenegrini.

S. M. il Re non vuole vedere in tali parole un incitamento al popolo a ribellarsi contro il suo Sovrano: ciò sarebbe contrario a tutti i diritti morali.

Nel Montenegro la volontà del popolo è identica a quella del Sovrano e tende esclusivamente alla felicità e al benessere della patria.

Quanto all'affermazione secondo la quale il Re Nicola voleva trascinare la Russia in una guerra europea, noi affermiamo al contrario che il Re pregò la Russia di non fare la guerra per aiutare il Montenegro ciò che potrebbe essere provato direttamente da documenti ufficiali, in data 14 febbraio e 22 marzo.

Il Montenegro è perfettamente d'accordo con la dichiarazione del Governo russo che il sangue russo non deve essere versato che per gli interessi della patria russa.

Il Montenegro stesso non ha versato il sangue prezioso dei suoi figli che quando è stato obbligato a difendere l'onore della patria.

Il popolo montenegrino è profondamente riconoscente per la benevolenza manifestata dall'Imperatore verso il Montenegro, per l'invio di carichi di grano alle famiglie povere dei combattenti e così pure per la viva simpatia di tutte le classi della popolazione russa per questa guerra di indipendenza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

13 aprile 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	749.4
Termometro centigrado al nord	12.8
Tensione del vapore, in mm.	5.59
Umidità relativa, in centesimi	51
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	33
Stato del cielo	cop. nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	14.1
Temperatura minima, id.	10.0
Pioggia in mm.	0.1

13 aprile 1913.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Manica, minima di 748 sull'Italia centrale; minimo secondario di 750 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito al nord fino a 5 mm. in Piemonte, ancora disceso altrove fino a 4 mm. sul Lazio; temperatura diminuita al nord, centro e Sardegna, generalmente aumentata altrove; venti forti settentrionali al nord, vari sulle Marche, Abruzzo; e Sardegna, intorno a ponente in Campania, Basilicata e Puglie pioggie in Lombardia, Veneto, Emilia, centro, Campania e Basilicata; pioggerelle sparse in Puglia e Calabria; temporali al nord e centro; neve lungo l'appennino settentrionale e centrale.

Barometro: massimo a 754 in Sicilia, minimo a 748 sul Lazio.

Probabilità: venti moderati o forti occidentali sull'Italia meridionale e isole, tra nord e ponente altrove; tempo accennante a migliorare, mare ancora agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 aprile 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	agitato	17 8	8 8
Sanremo	—		—	—
Genova	1/4 coperto	mosso	11 2	5 0
Spezia	sereno	legg. mosso	15 0	5 2
Cuneo	sereno	—	16 6	1 4
Torino	sereno	—	13 9	4 6
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	14 3	4 5
Domodossola	1/4 coperto	—	15 0	0 9
Pavia	coperto	—	13 9	1 8
Milano	3/4 coperto	—	12 0	2 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	10 2	3 0
Brescia	coperto	—	11 7	7 6
Cremona	coperto	—	10 4	3 4
Mantova	1/2 coperto	—	8 6	5 0
Verona	3/4 coperto	—	12 8	4 5
Belluno	coperto	—	4 6	1 2
Udine	nebbioso	—	6 9	3 8
Treviso	coperto	—	5 5	3 3
Vicenza	1/4 coperto	—	13 2	3 5
Venezia	coperto	legg. mosso	8 1	4 5
Padova	coperto	—	7 3	3 6
Rovigo	coperto	—	11 7	3 5
Piacenza	coperto	—	17 9	2 1
Parma	coperto	—	12 0	2 5
Reggio Emilia	coperto	—	11 8	3 2
Modena	coperto	—	13 4	3 3
Ferrara	coperto	—	12 0	3 2
Bologna	piovoso	—	15 6	5 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	15 4	9 8
Pesaro	coperto	tempestoso	16 5	5 0
Ancona	3/4 coperto	molto agit.	15 0	6 1
Urbino	coperto	—	12 0	0 1
Macerata	piovoso	—	13 9	3 0
Ascoli Piceno	piovoso	—	15 2	6 0
Perugia	sereno	—	9 6	2 2
Camerino	nevica	—	11 0	0 0
Lucca	3/4 coperto	—	14 6	3 5
Pisa	nebbioso	—	15 7	3 0
Livorno	coperto	mosso	15 0	5 0
Firenze	sereno	—	15 2	4 6
Arezzo	3/4 coperto	—	13 6	3 3
Siena	3/4 coperto	—	11 9	4 6
Grosseto	1/2 coperto	—	16 5	4 0
Roma	coperto	—	16 2	10 0
Teramo	piovoso	—	14 5	3 2
Chieti	coperto	—	11 4	3 3
Aquila	coperto	—	8 2	3 0
Agnone	1/2 coperto	—	9 0	2 3
Foggia	1/4 coperto	—	16 6	5 0
Bari	3/4 coperto	calmo	15 4	8 6
Lecce	coperto	-	17 8	9 7
Caserta	coperto		15 0	7 4
Napoli	1/4 coperto	agitato	14 5	10 5
Benevento	3/4 coperto		12 2	9 3
Avellino	3/4 coperto		12 0	10 0
Mileto	1/4 coperto	—	17 0	7 0
Potenza	piovoso	-	8 6	4 0
Cosenza	coperto		15 5	7 5
Tiriolo	coperto	—	10 3	2 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	mosso	17 6	13 0
Palermo	3/4 coperto	mosso	17 4	11 5
Porto Empedocle	coperto	mosso	15 2	10 3
Caltanissetta	coperto		14 5	6 0
Messina	1/4 coperto	calmo	17 9	10 6
Catania	sereno	calmo	20 4	10 0
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	1/2 coperto	mosso	17 0	6 0
Sassari	coperto		13 8	6 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*